

RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE A QUESITI PERVENUTI

(AGGIORNAMENTO DEL 19/7/2012)

Quesito: È necessario pagare nuovamente il contributo di gara per i due lotti, visto che i codici CIG coincidono con quelli della procedura revocata con delibera n. 1343 del 17/10/2011?

Risposta: *Gli operatori economici che avessero già provveduto al pagamento del contributo non devono effettuare nuovamente il pagamento, trattandosi dei medesimi codici CIG. In ogni caso, la relativa ricevuta dovrà essere prodotta nelle modalità specificate dal disciplinare di gara.*

Quesito: Si chiede di confermare che due Aziende che si trovano in una situazione di cui all'art. 2359 (controllate dal medesimo Fondo ma giuridicamente indipendenti) possano partecipare ciascuna ad UNO dei due Lotti e che in tale ipotesi ciascuna possa risultare aggiudicataria del Lotto a cui ha partecipato. Riteniamo sia corretta l'interpretazione di cui sopra in quanto, dovendo pagare due Contributi per i due lotti e dovendo dichiarare distintamente per i due lotto "l'eventuale situazione di controllo" risulta chiara la vostra intenzione di ritenere separate, anche dal punto di vista formale, le due aggiudicazioni.

Risposta: *In merito, si rammenta che la lettera m-quater dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 prevede espressamente che il concorrente ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico sarà escluso qualora si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si evidenzia, al riguardo che la giurisprudenza intervenuta in merito, a seguito dell'accertamento di un collegamento rilevante tra imprese, è giunta alla esclusione delle stesse anche se la gara era stata divisa in lotti e le imprese collegate avevano partecipato con riferimento a lotti distinti (Consiglio di Stato, Sez. V, 16.2.2009, n. 848).*

In tema di collegamento tra imprese, peraltro, si deve osservare che, anche sul piano della ratio, la partecipazione a lotti distinti, lungi dall'evidenziare una separatezza delle logiche operative, evidenzia una desistenza frutto di una presumibile scelta strategica unitaria. Se ne ricava che proprio la concentrazione di ognuna delle ditte collegate su lotti differenti costituisce l'espressione di quel centro decisionale unitario che la normativa primaria e speciale intendono evitare con la fissazione del divieto di partecipazione di imprese collegate alla medesima gara e con il divieto di aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico. Nel caso prospettato dal quesito, pertanto, la ratio della norma di gara che preclude al medesimo operatore economico l'aggiudicazione di più di un lotto sarebbe frustrata qualora il divieto non operasse anche con riferimento ad operatori economici collegati nel senso sopra specificato.